IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **140**

DI DATA: **13/06/2022**

OGGETTO: **ACCORDO ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO PER OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TRA AREA SCIENCE PARK E L'UNIVERSITA' DI TRIESTE. APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE.**

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che in data 3 dicembre 2021 la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio X del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha tramesso ad Area Science Park il testo dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione (SiS FVG) del Friuli Venezia Giulia sottoscritto tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che sostituisce l'Accordo di Programma concluso tra le stesse parti in data 8 agosto 2016;

PRESO ATTO che con la stipulazione del suddetto Accordo di Programma le parti hanno formalizzato il raggiungimento di un'intesa finalizzata a:

- rafforzare e integrare la capacità di azione degli Atenei e degli Enti afferenti al SiS FVG, promuovendo le massime sinergie tra gli stessi e rafforzando il loro contributo allo sviluppo e alla diffusione della scienza e della tecnologia, con particolare attenzione all'impatto sul tessuto economico e sociale della regione;
- perseguire una serie di obiettivi, tra cui la razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione, attraverso la definizione e attuazione di un modello organizzativo che garantisca la valorizzazione delle competenze, la snellezza decisionale e operativa, la non sovrapposizione di attività e che interessi le fasi dall'accompagnamento dell'idea imprenditoriale o del risultato della ricerca dal *proof of concept* fino al mercato;

PRESO ATTO, altresì, che le parti firmatarie del suddetto Accordo di programma hanno affidato il supporto operativo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi ad Area Science Park, prescrivendo a quest'ultima di procedere alla stesura di un Piano operativo annuale di attività da sottoporre loro ai fini della sua approvazione;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla suddetta prescrizione, in data 29 novembre 2021 Area Science Park ha inviato al Servizio Ricerca, Apprendimento Permanente, Fondo Sociale Europeo della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una relazione illustrativa delle attività riferite alla programmazione operativa 2021-2023, con annessa tabella recante gli indicatori di risultato e i target attesi;

ATTESO che:

- allo scopo di conseguire l'Obiettivo 2 di cui all'art. 2 dell'Accordo di Programma (Razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione), attraverso la creazione di sinergie tra le strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello

sviluppo di innovazione, nella citata programmazione operativa 2021-2023 è previsto che Area Science Park:

- apporti al Sistema il proprio Centro PatLib, per sviluppare, nell'ambito delle attività del SiS FVG, un *hub* regionale di "*Patent and Competitive Intelligence*";
- consolidi le collaborazioni con gli Uffici che svolgono funzioni di trasferimento tecnologico, instaurando canali e modalità di interazione che permettano di supportare, sia strutturalmente che *on demand*, i Partner del Sistema con la realizzazione di studi e analisi finalizzati a delineare il potenziale applicativo dei risultati della ricerca con finalità che spazino lungo tutta la filiera dei processi di trasferimento tecnologico, dalla tutela di nuovi ritrovati alla loro commercializzazione;

- la medesima programmazione declina l'Obiettivo n. 2 nell'Obiettivo specifico consistente nella definizione e formalizzazione del rapporto per l'erogazione di servizi del Centro PatLib di Area Science Park a favore delle Istituzioni scientifiche e accademiche regionali, e associa a esso l'indicatore di risultato rappresentato dalla stipulazione di accordi con i Partner del Sistema, in numero non inferiore a quattro per la prima annualità;

RITENUTO di caratterizzare gli accordi con i Partner del SiS FVG, da stipulare nel conseguimento del suddetto Obiettivo specifico, come atti convenzionali volti a ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico attraverso lo sviluppo e il consolidamento della collaborazione tra i rispettivi uffici e le rispettive funzioni di valorizzazione e management della ricerca;

PRESO ATTO che il citato Accordo di Programma indica tra i Partner del SiS FVG l'Università degli Studi di Trieste;

ATTESO che:

- rispetto alla realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico, l'Università degli Studi di Trieste e Area Science Park hanno già sviluppato in passato proficue collaborazioni, quali SISTER – *Liaison Office*, *Innovation Network*, *Proof of Concept Network* e *Made in Trieste*;
- in data 18 settembre 2020 l'Università degli Studi di Trieste e Area Science Park hanno stipulato una Convenzione Quadro, con cui hanno inteso sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse con l'obiettivo di dare attuazione a iniziative sinergiche nell'ambito di un rapporto di collaborazione strategica a lungo termine;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione Quadro le Parti hanno convenuto di impegnarsi reciprocamente a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative di collaborazione nel campo dell'innovazione tecnologica e sociale, del trasferimento tecnologico e di *know how*, nonché di valutazione di impatto delle soluzioni innovative e applicate, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna;

- la suddetta Convenzione Quadro prevede all'art. 3, comma 1, che le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell'obiettivo generale della Convenzione stessa, consistente nello svolgimento di attività in ambiti di comune interesse, saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante di quest'ultima;
- nel descritto contesto l'Università degli Studi di Trieste e Area Science Park hanno, pertanto, convenuto di sottoscrivere un atto convenzionale finalizzato all'attuazione della Convenzione Quadro tra esse stipulata e, in particolare, allo sviluppo e al consolidamento della collaborazione tra i propri uffici e le funzioni di valorizzazione e management della ricerca, che consenta nel contempo di concorrere alla realizzazione dell'Obiettivo 2 dell'art. 2 del citato Accordo di Programma;

CONSIDERATO che è, in concreto, intenzione delle Parti caratterizzare la suddetta collaborazione sviluppando un modello organizzativo che permetta di supportare i competenti Uffici del Settore Servizi alla Ricerca e terza missione dell'Università degli Studi di Trieste attraverso la realizzazione di studi e analisi finalizzati a delineare il potenziale applicativo dei risultati della ricerca e la partecipazione congiunta a iniziative volte a diffondere la cultura e la conoscenza della proprietà intellettuale presso studenti e ricercatori;

RICHIAMATO l'art. 61 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Area Science Park, a norma del quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, n. 24, dello Statuto, il Direttore Generale, nell'ambito delle strategie e della programmazione dell'Ente, è competente ad approvare iniziative e programmi di attività aventi un valore economico complessivo non superiore a euro 80.000 e i provvedimenti assunti sono comunicati al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva all'adozione dell'atto;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo attuativo predisposto dai competenti uffici delle parti, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, che all'art. 6 prevede la nomina dei referenti della sua attuazione;

RITENUTO:

- di adottare il testo del suddetto accordo di collaborazione e di determinarsi alla sua sottoscrizione, riservandosi la facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di individuare quale referente dell'attuazione del medesimo per Area Science Park Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'Ente;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa e che quanto disposto attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

DISPONE

- di adottare il testo dell'accordo attuativo di Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Trieste per ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico e di determinarsi alla sua sottoscrizione;
- di individuare quale referente dell'attuazione del medesimo per Area Science Park Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'Ente;
- di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
13.06.2022
13:23:47
GMT+01:00

ELENCO ALLEGATI:

Accordo attuativo di Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Trieste per ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico

ACCORDO ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO
PER OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRA

Università degli Studi di Trieste (di seguito per brevità denominata "**UNITS"**), con sede legale a Trieste, Piazzale Europa n. 1, C.F. 80014550307 e P. IVA 01071600306, nella persona del Rettore Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con XXXXXXXXXXXXXXXX del XX/XX/XX, n. XX

E

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (di seguito per brevità denominata **"Area Science Park"**), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 00531590321, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica, nata a Pomigliano d'Arco (NA) il 22 maggio 1969, determinatasi alla sottoscrizione del presente accordo con propria disposizione del XX/XX/XX, n. XX

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

PREMESSO CHE

- in data 18 settembre 2020 UNITS e Area Science Park hanno stipulato una Convenzione Quadro, con cui hanno inteso sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse con l'obiettivo di dare attuazione a iniziative sinergiche nell'ambito di un rapporto di collaborazione strategica a lungo termine;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione Quadro le Parti hanno convenuto di impegnarsi reciprocamente a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative di collaborazione nel campo dell'innovazione tecnologica e sociale, del trasferimento tecnologico e di *know how*, nonché di valutazione di impatto delle soluzioni innovative e applicate, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna;
- la suddetta Convenzione Quadro prevede all'art. 3, comma 1, che le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell'obiettivo generale della Convenzione stessa, consistente nello svolgimento di attività in ambiti di comune interesse, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante di quest'ultima;
- rispetto alla realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico, UNITS e Area Science Park hanno già sviluppato in passato proficue collaborazioni, quali SISTER – *Liaison Office*, *Innovation Network*, *Proof of Concept Network* e *Made* in Trieste;

- le Parti sono, altresì, partner del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (di seguito per brevità denominato "SiS FVG" o "Sistema"), che, in base all'Accordo sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 8 agosto 2016 (di seguito per brevità denominato "Accordo SiS FVG") ha come obiettivo la razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione;
- la programmazione operativa relativa al periodo 2021-2023 in riferimento agli obiettivi specifici del SiS FVG prevede che, per creare sinergie tra le strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione, Area Science Park apporti al Sistema il proprio Centro PatLib, per sviluppare, nell'ambito delle attività del SiS FVG, un *hub* regionale di "*Patent and Competitive Intelligence*";
- nel descritto contesto UNITS e Area Science Park hanno, pertanto, convenuto di sottoscrivere un atto convenzionale finalizzato all'attuazione della Convenzione Quadro tra esse stipulata e, in particolare, allo sviluppo e al consolidamento della collaborazione tra i propri uffici e le funzioni di valorizzazione e management della ricerca;
- è intenzione delle Parti caratterizzare la suddetta collaborazione sviluppando un modello organizzativo che permetta di supportare il Settore Servizi alla Ricerca e terza missione di UNITS, attraverso la realizzazione di studi e analisi finalizzati a delineare il potenziale applicativo dei risultati della ricerca e la partecipazione congiunta a iniziative volte a diffondere la cultura e la conoscenza della proprietà intellettuale presso studenti e ricercatori;
- con la stipulazione del presente accordo attuativo le Parti concorrono, nel contempo, alla realizzazione dell'Obiettivo 2 dell'art. 2 (Obiettivi e linee di attività) dell'Accordo SiS FVG, che individua in essa uno degli indicatori di risultato;

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI PATTUISCONO QUANTO DI SEGUITO

Articolo 1
Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2
Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione in collaborazione delle seguenti attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui in premessa:

a) azioni di *awareness* (*webinar* e *workshop*) sulla cultura della proprietà intellettuale rivolte a studenti e ricercatori e di *tutorship*/affiancamento al personale del Settore Servizi alla Ricerca e terza missione;
b) valutazione e selezione dei nuovi ritrovati, con particolare riferimento alle decisioni di primo deposito, mantenimento, prosecuzione ed estensione dei titoli componenti il portafoglio brevetti di UNITS, tramite l'effettuazione delle seguenti analisi (*stand alone* o combinate):
 - *Prior Art*, consistente nella ricerca tramite parole chiave e/o codici di classificazione, condotta sulla documentazione brevettuale al fine di verificare l'originalità di un'idea inventiva prima di chiederne la protezione;
 - Scenari tecnologici e di mercato, consistente nella raccolta di informazioni tecnico-scientifiche e di mercato riguardanti le tecnologie di interesse, come il valore e le tendenze del mercato globale di riferimento, la sua segmentazione (per applicazione, localizzazione geografica o indicazione), l'individuazione di prodotti o tecnologie simili, i *leader* e i potenziali *competitor*;
 - *Patent Landscape*, consistente nell'analisi statistica delle informazioni brevettuali, siano esse tecnico scientifiche o legali, per monitorare lo stato dell'arte di una particolare tecnologia ("*Technology Watch*") o indagare il contesto competitivo a partire dal portafoglio brevettuale dei *leader* e/o *competitor* individuati (*Competitor Analysis*);
c) definizione di strategie di protezione di specifici ritrovati, con particolare riferimento alle decisioni di primo deposito di domande di brevetto di UNITS.

Articolo 3
Impegni delle Parti e modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente accordo e, con particolare riferimento a quelle indicate alla lett. b) del medesimo, a seguire il processo rappresentato nella tabella di seguito riportata, suddividendo tra esse i relativi compiti come specificato:

Attività		**Output**	**Soggetti coinvolti**
A)	Segnalazione esigenza	Informativa preliminare in forma scritta (inviata via e-mail all'indirizzo patlib@areasciencepark.it)	UNITS
B)	Incontro con inventori (in presenza o da remoto) per analisi esigenza	Piano di attività (indicazione della tipologia di analisi tra quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente accordo e delle tempistiche di realizzazione)	UNITS e Area Science Park

C)	Realizzazione analisi	Report e/o mappe Interattive in forma scritta (inviato/e via e-mail all'indirizzo ilo@units.it)	Area Science Park
D)	Eventuale incontro di restituzione (in presenza o da remoto)	Report e/o mappe Interattive in forma scritta (inviato/e via e-mail all'indirizzo ilo@units.it)	UNITS e Area Science Park

2. Le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento delle attività elencate nel comma 1 del presente articolo, compatibilmente con le proprie risorse:
 a) avvalendosi del proprio personale, individuando ciascuna un referente, garantendo la disponibilità dell'ulteriore personale necessario a gestire l'operatività;
 b) mettendo a disposizione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto dei limiti eventualmente imposti dalla legge o da ragioni di confidenzialità, la documentazione, le informazioni e i dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo;
 c) essendo disponibili allo sviluppo e all'adozione di nuove metodologie e strumenti per favorirne la condivisione.
3. Qualora lo svolgimento delle attività di cui comma 1 del presente articolo richieda l'esecuzione di prestazioni da parte di terzi o il reperimento di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge, e degli aiuti di Stato.
4. In relazione alle attività sotto le lettere B) e D) della tabella di cui al comma 1 del presente articolo, Area Science Park si impegna, in particolare, a garantire la presenza di proprio personale presso la sede di UNITS, se previamente concordato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.
5. Con riferimento alle azioni di *tutorship*/affiancamento al personale del Settore Servizi alla Ricerca e terza missione, UNITS si impegna, in particolare, a garantire la presenza del personale interessato presso la sede di Area Science Park, se previamente concordato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.
6. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

Articolo 4
Oneri finanziari

1. Le Parti danno atto che l'esecuzione del presente accordo non implica alcun trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra esse, in quanto ciascuna utilizzerà personale, strutture e risorse di propria appartenenza.
2. Coerentemente con la previsione del comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte si

impegna a sostenere i costi di esecuzione delle attività previste a proprio carico dal presente accordo.

Articolo 5
Rinvio alle condizioni della Convenzione Quadro

1. Le Parti danno atto che le condizioni della Convenzione Quadro disciplinanti i rapporti tra esse sotto il profilo tecnico-scientifico, organizzativo, gestionale e finanziario, con particolare riguardo alle modalità della collaborazione, alla non concorrenza, alla segretezza e alla riservatezza di informazioni, dati tecnici, documenti e notizie, alla limitazione di responsabilità, alla messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi tecnici, alle coperture assicurative e alla sicurezza, alla proprietà intellettuale dei risultati, al trattamento dei dati personali, alla legalità e a ogni altro aspetto ritenuto rilevante, per quanto non previsto o derogato dal presente accordo, risultano pienamente in vigore e richiamate in ogni loro parte e che, pertanto, le attività di cui al presente accordo sono disciplinate anche da quanto disposto dalle condizioni della suddetta Convenzione Quadro non espressamente derogate.

Articolo 6
Referenti dell'attuazione dell'accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:
 - per UNITS: _____;
 - per Area Science Park: Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca.
2. I referenti avranno il compito di:
 - fissare di comune accordo i contenuti e/o le tempistiche di esecuzione delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente accordo;
 - mantenere informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività attuative del presente accordo;
 - attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;
 - adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 7
Iniziative di comunicazione

1. A integrazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 12, 13 e 14 della Convenzione Quadro in premessa, ciascuna Parte si impegna a utilizzare il logo di SiS-FVG, oltre che a fare uso dei loghi e dei segni distintivi dell'altra Parte e a menzionare in ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative del presente

accordo l'intervento di entrambe le Parti.

Articolo 8
Trattamento dei dati personali

1. In deroga a quanto pattuito nell'art. 11, comma 1, della Convenzione Quadro di cui in premessa, le Parti convengono che qualora la realizzazione delle attività attuative del presente accordo comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 9
Durata

1. Ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c., il presente accordo ha durata decorrente a far data dalla ricezione da parte del primo sottoscrittore del documento firmato digitalmente dall'ultimo firmatario.
2. Le Parti convengono di fissare la scadenza del presente accordo alla data del 30 aprile 2024, sebbene successiva alla scadenza della Convenzione Quadro in premessa, per consentire la conclusione dell'attività da realizzare nell'ambito della programmazione operativa del SiS FVG 2021-2023, con possibilità di proroga unicamente in dipendenza della prosecuzione di quest'ultima.
3. Le Parti convengono che il Presente accordo potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni da formalizzare con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - UNITS: ateneo@pec.units.it;
 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it.

Articolo 10
Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.
2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Ferme restando le cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su

iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 11
Controversie

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate all'autorità giudiziaria del Foro di Trieste.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. Fermo quanto previsto all'art. 8, comma 3, del presente accordo, quest'ultimo può essere prorogato al ricorrere della condizione di cui all'art. 8, comma 2, emendato, modificato, sostituito o ampliato solo di comune accordo formalizzato a mezzo scambio di PEC.
2. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del medesimo. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 13
Spese

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.
3. L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.
3. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

[firmato digitalmente]

Per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Sirica

[firmato digitalmente]

Anna Sirica
13.06.2022
13:24:38
GMT+01:00